



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI**

SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Il Giudice Dott.ssa Assunta Napoliello,
nel procedimento ex art. 67 e ss. C.C.I.I. (D.Lgs. 14/2019), introdotto con
le modalità ex art. 66 L. cit. da [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED] con domanda depositata il 22.09.2022, con l'ausilio dell'OCC
nominato avv. Giovanni Santovito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il Decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70
CCII del 12.10.2022;

letta la relazione del Gestore della crisi ex art. 70 c. 6, corredata dalla prova
di avvenuta comunicazione ai creditori del Decreto di apertura, da cui
emerge che nel termine assegnato è pervenuta la sola dichiarazione da
parte di Agenzia delle Entrate e Riscossione contenente la precisazione del
credito, evidenziando l'ammontare in privilegio e in chirografo aggiornati
(prima € 2.250,00 in privilegio, soddisfatti al 100%, ora € 1.905,16 in
privilegio + € 777,76 chirografo soddisfatti al 20% € 155,55 – tot. 2.060,71;
Il Gestore della crisi ha altresì evidenziato che i crediti di Creditech S.p.A. e
Cofactor S.p.A. indicati nel piano di ristrutturazione, per effetto di fusioni
per incorporazione, sono oggi confluiti in MBCredit Solutions S.p.A., di cui è
in atti la prova di avvenuta comunicazione del decreto di apertura del
12.10.2022.

Il piano presentato dai debitori, a fronte di un debito complessivo pari a €
176.883,15 prevede:

1. l'apporto di € 15.000,00 da parte del coniuge di [REDACTED] [REDACTED];
2. il pagamento integrale dei creditori privilegiati ad esclusione della
banca mutuante entro 15 giorni dal provvedimento di omologazione
per complessivi € 13.920,71;
3. il pagamento dei crediti chirografari pari a complessivi € 2.198,26
mediante utilizzo del residuo capitale disponibile di € 1.079,29
(15.000,00 – 13.920,71) entro 15 giorni dalla omologazione e
pagamento a saldo (€ 1.118,97) mediante 2 rate mensili da € 560,00;
4. il pagamento della residua somma offerta di € 60.000,00 in favore
della banca mutuante mediante 120 rate mensili successive di €
500,00;

rilevato che non sono pervenute osservazioni in merito al piano proposto e che la precisazione del credito fatta da Agenzia delle Entrate Riscossione rende necessaria una variazione del piano inizialmente proposto onde consentire il rispetto della par condicio creditorum ma che tale modifica non altera in modo sostanziale il piano, la cui convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria non è stata contestata da alcun creditore;
preso atto che, a seguito del decreto del 17.01.2023, l'istante ha rimodulato il piano prevedendo la postergazione del pagamento dei compensi dell'OCC e del legale di parte e che tale modifica migliora ulteriormente la convenienza del piano per i creditori;
considerato che il piano proposto consente ai debitori di provvedere alla soddisfazione dei creditori nei limiti delle disponibilità;
letto l'art. 70 CCII;

PQM

1. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da [REDACTED] e [REDACTED];
2. autorizza l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura dove far confluire gli importi previsti dal piano;
3. dispone la pubblicazione della presente Sentenza e del piano proposto nella apposita area del sito internet del Tribunale di Bari, con omissione dei dati personali e sensibili dei debitori, entro quarantotto ore;
4. dispone che la presente Sentenza e il piano siano comunicati, a cura del Gestore della crisi, a tutti i creditori;
5. ordina la trascrizione della presente Sentenza nella conservatoria del luogo di residenza dei debitori;
6. dispone che il Gestore della crisi riferisca per iscritto e con cadenza semestrale sullo stato dell'esecuzione ex art. 71 c. 1 CCII;
7. dichiara chiusa la procedura.

Si comunichi.
Bari, 03.04.2023

Il Giudice
Dott.ssa Assunta Napoliello